



CITTÀ DI ALBA ADRIATICA
Provincia di Teramo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI
AUTOVETTURE CON CONDUCENTE**

Art. 1

Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autovetture munite di carta di circolazione ed immatricolate secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82-86 e 93 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato:

- a) dai regolamenti CEE 20/12/1985, n. 3821/85, 15/3/2006 n. 561/2006;
- b) dal D.P.R. 24/7/1977 n. 616;
- c) dal DLgs 18/8/2000 n. 267;
- d) dalla delibera del Consiglio regionale n. 39/7 del 5/3/1992 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento tipo regionale;
- e) dal D.Lgs. 22/12/2000 n. 395 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.M. 28/4/2005, n. 161;
- f) dal D.M. 20/12/1991 n. 448;
- g) dalla L. 15/1/1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e ss.mm.ii.;
- h) dalla Legge Regionale 7/11/1998 n. 124 "norme urgenti per la istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge quadro n. 21/1992";
- i) dal D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni;
- j) dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada);
- k) dal D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con L. 30/7/2010 n. 122;
- l) dal D.Lgs. 19/11/1997 n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15/3/1997, n. 59".
- m) dalle disposizioni del presente regolamento, conforme allo schema tipo regionale, adottato con deliberazione di Consiglio comunale.

Art. 2

Determinazione del numero delle autovetture da adibire al servizio

1. Il numero delle autovetture (veicoli per trasporto di persone avente al massimo 9 posti, compreso quello del conducente) da adibire al servizio di noleggio con conducente viene fissato con deliberazione di Consiglio Comunale, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, tenendo presenti i seguenti criteri:

- l'entità della popolazione residente nel territorio comunale;

- la distanza del Comune dal capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria;
- l'entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale;
- le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe.

Articolo 3

Cause di impedimento al rilascio dell'autorizzazione

1. Costituiscono motivo di impedimento al rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio di noleggio autovetture con conducente:
 - a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autovetture con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento, o comunque in modo abusivo;
 - b) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
 - c) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni.

Articolo 4

Autorizzazione comunale - esercizio singolo o associato

1. Per esercitare il servizio di noleggio di autovetture con conducente occorre essere iscritti in ruolo presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ed in possesso di apposita autorizzazione comunale, rilasciata ai sensi della normativa vigente, per nuova concessione o trasferimento di autorizzazione in atto, alle condizioni e con le modalità indicate dai successivi articoli.
2. L'autorizzazione per l'esercizio di attività di noleggio mediante autovetture può essere rilasciata esclusivamente alle figure giuridiche di cui all'art. 7 della L. 21/92;
3. L'autorizzazione comunale di esercizio è riservata strettamente al titolare che può esercitarla in forma singola od associata ed è riferita ad un singolo veicolo.
4. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È ammesso invece il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 5

Nuove autorizzazioni di noleggio autovetture con conducente

1. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è obbligatoria la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza; detta rimessa dovrà inoltre essere in regola con quanto previsto dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro.
2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiore a quello necessario per consentire l'immissione in circolazione delle autovetture autorizzate al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 2.
3. Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società deve specificare il tipo

e le caratteristiche dell'autovettura che intende adibire al servizio e l'ubicazione della rimessa, della sede legale ovvero di altro recapito.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. per l'attività di trasporto di persone ed eventuale certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8/8/1985 n. 443 e successive variazioni;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche che attesti il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi.;
- c) dichiarazione sostitutiva certificazione antimafia di cui alla legge del 19/3/1990 n. 55;
- d) dichiarazione attestante di essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'art. 3;
- e) dichiarazione d'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- f) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento;
- g) certificato di abilitazione professionale C.A.P. per la guida di autovetture;
- h) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;
- i) documentazione attestante la disponibilità di idonea rimessa nel territorio comunale, con indicazione della relativa ubicazione;
- j) dichiarazione di disponibilità del veicolo o l'impegno ad acquistare un'autovettura idonea all'espletamento del servizio, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentono un più agevole trasporto delle persone con handicap.

Se trattasi di società o di cooperative miste costituite tra imprese, non sono richieste le certificazioni di cui ai precedenti punti b), e), h); occorre peraltro la produzione del certificato di iscrizione presso il Registro delle Imprese competente.

Se il soggetto richiedente è una cooperativa devono essere prodotti:

- a) statuto ed atto costitutivo;
- b) certificato d'iscrizione all'Albo prefettizio;
- c) certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. di una Provincia Abruzzese;
- d) certificato d'iscrizione al B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
- e) elenco soci;
- f) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida degli autovetture;
- g) certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autovetture non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

4. Le autorizzazioni saranno rilasciate ai soggetti di cui all'art. 7 della Legge n. 21/1992 che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing dei veicoli, che possono gestirle in forma singola o associata, nonché la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

5. L'autorizzazione non abilita però immediatamente all'esercizio correlato alla stessa se non dopo l'avvenuta annotazione dell'immatricolazione del veicolo da parte della M.C.T.C..

6. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio.

7. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

8. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 6

Bando di gara per rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio di autovetture con conducente vengono assegnate attraverso bando di gara, bandito con specifica deliberazione della Giunta Comunale, aperto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e nei cui confronti non ricorrano le cause di impedimento.
2. Il bando di gara per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere i seguenti elementi obbligatori:
 - a) numero e tipo delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri generali di preferenza;
 - c) termine entro il quale devono essere presentate le domande;
 - d) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
 - e) indicazione dei requisiti e documenti da allegare;
 - f) cause di impedimento.
3. I titoli che danno diritto ad un punteggio per l'assegnazione di autorizzazione all'esercizio di noleggio di autovetture con conducente sono i seguenti:
 - Anzianità di servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente: punti 0,5 per ogni anno complessivo di anzianità fino ad un massimo di 3 punti;
 - Periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un'impresa di noleggio con conducente o in qualità di collaboratore familiare o di sostituto alla guida: punti 0,5 a semestre per un massimo di 8 semestri;
 - Anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti: punti 0,5 per ciascun anno per un massimo di 3 punti.

Art. 7

Noleggio autovetture con conducente - titoli preferenziali

1. A parità di punteggio costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione delle autorizzazioni per il noleggio di autovetture con conducente essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente, in ordine di priorità:
 - la documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
 - il possesso di altra autorizzazione per il noleggio autovetture con conducente di qualsiasi Comune della Provincia di Teramo.
2. A parità di titoli preferenziali, si stabilisce quale criterio di precedenza, l'ordine cronologico di protocollo delle domande all'Ufficio protocollo del Comune, riferito alla data di spedizione.
3. Per quanto non direttamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia ad ogni ulteriore ed eventuale criterio che verrà previsto nello specifico bando di gara.

Art. 8

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare e previo assenso del Comune, a soggetto dallo stesso designato purché in possesso dei prescritti requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

2. L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma, lettera c), deve essere fornita dal titolare e comprovata da apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti.

Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, la riconsegna dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi dovrà avvenire entro dieci giorni dalla data di protocollo di arrivo del suddetto certificato. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesto entro un anno dal verificarsi dell'evento.

3. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita, ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della Legge n. 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti. Se il trasferimento non riesce a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è dichiarata decaduta e, eventualmente, messa a concorso.

4. Ove subentri nell'autorizzazione un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che la stessa venga sospesa per un periodo di dodici mesi, prorogabile fino ad massimo di ulteriori dodici mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione; entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altro soggetto, ma dovrà essere restituita al Comune.

5. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

6. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'eventuale procedimento di trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

Articolo 9

Domanda per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente, per trasferimento di autorizzazione precedente, deve presentare domanda entro i termini previsti, in carta da bollo diretta al Responsabile del servizio.

2. Nella domanda dovrà indicare:

- luogo e data di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- codice fiscale.

3. Il richiedente dovrà inoltre dichiarare, sotto la sua personale responsabilità e con la consapevolezza delle sanzioni previste dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni per chi si rende responsabile di mendaci dichiarazioni:

- a) di avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo che intende adibire al servizio;
- b) di non avere trasferito autorizzazione del Comune nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarità;
- c) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del presente regolamento;
- d) di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca dell'autorizzazione, da parte del Comune nei quattro anni antecedenti la pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarità.

4. Alla domanda l'avente causa dovrà allegare, oltre ai documenti sopra richiesti, valido titolo giuridico comprovante l'acquisizione del diritto.
5. Qualora il richiedente sia uno degli eredi avente titolo al trasferimento dell'autorizzazione, già intestata a titolare deceduto, dovrà indicare, sulla domanda, il rapporto o il vincolo che lo univa al deceduto, e dichiarare, inoltre, che non esistono altre persone aventi pari titolo; in caso contrario dovrà allegare dichiarazione di assenso sottoscritta dalla o dalle persone aventi pari titolo.
6. L'autorizzazione, rilasciata sulla base delle informazioni risultanti dai commi precedenti, non abilita però immediatamente all'esercizio correlato alla stessa se non dopo l'avvenuta annotazione dell'immatricolazione del veicolo da parte della M.C.T.C..
7. Entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, dalla data del rilascio dell'autorizzazione il titolare dovrà esibire i seguenti documenti:
 - a) certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, se iscritto;
 - b) estremi di avvenuta immatricolazione del veicolo da parte della M.C.T.C.;
 - c) copia polizza assicurativa R.C. relativa all'autoveicolo immatricolato.
8. È facoltà dell'amministrazione comunale richiedere la presentazione di certificati e documenti attestanti il possesso dei requisiti e qualità oggetto delle dichiarazioni di cui sopra.

Art. 10

Inizio del servizio

1. L'assegnatario della nuova autorizzazione comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 120 (centoventi) giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa.
2. Il predetto termine di 120 giorni può essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

Art. 11

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni in caso di violazione di norme di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 , e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte degli esercenti il servizio di noleggio con conducente a quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della legge n. 21/1992 è punita:
 - a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 alla prima inosservanza
 - b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 alla seconda inosservanza;
 - c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 alla terza inosservanza;
 - d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'art. 6 alla quarta inosservanza.
3. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Responsabile del Servizio, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio.
4. Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta Regionale.

Art. 12

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata, con provvedimento del Responsabile del Servizio sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
- b) quando l'attività venga esercitata da persona che non sia il titolare dell'autorizzazione o personale di esso dipendente o coadiuvante;
- c) quando l'autoveicolo a noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se su gli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- d) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
- e) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- f) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale;
- g) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- h) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- i) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- j) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2. Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta Regionale, per le determinazioni di competenza.

Art. 13

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente con provvedimento del Responsabile del Servizio da emanarsi entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:

- a) mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti nel presente regolamento;
- b) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) interruzione del servizio per un periodo superiore a 180 giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- d) fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione;
- e) cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
- f) morte del titolare dell'autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 8 del presente Regolamento.

2. Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta Regionale, per le determinazioni di competenza.

Art. 14

Sostituzione di autovetture

1. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato con nulla-osta del Responsabile del competente Servizio, ai fini della immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea, alla sostituzione dell'autovettura in servizio con altra dotata delle caratteristiche necessarie allo svolgimento

dell'attività di noleggio. Il nuovo mezzo dovrà necessariamente essere di più recente immatricolazione rispetto a quello sostituito, e comunque la prima immatricolazione non dovrà essere anteriore a cinque anni alla data della domanda.

2. In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 15

Contrassegni per autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo recanti le seguenti scritte: NOLEGGIO- Comune di Alba Adriatica e lo stemma comunale.

2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono inoltre portare una targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile recante la dicitura: N.C.C. con lo stemma del Comune e il numero dell'autorizzazione.

Art. 16

Tariffe

1. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro sedi le tabelle tariffarie.

Art. 17

Responsabilità nell'esercizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

2. Restano a carico dei conducenti delle autovetture le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 18

Divieto per gli autovetture di stazionamento su aree pubbliche

1. È fatto divieto di stazionare con autovetture da noleggio con conducente sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

2. In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che le autovetture stesse stazionino su scali ferroviari, marittimi ed aerei, in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

3. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.

4. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:

- a) fogli vidimati e con progressione numerica;
- b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza la compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:
 - 1) targa veicolo;
 - 2) nome del conducente;
 - 3) data, luogo e km di partenza e arrivo;
 - 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
 - 5) dati del committente.

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

Art. 19

Obblighi dei conducenti delle autovetture.

1. I conducenti degli autovetture in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, senso di responsabilità e, comunque, tenere un atteggiamento decoroso. In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti all'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

2. Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contestazione possono comportare, se a carico del titolare dell'autorizzazione, il provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 11 e, se a carico del personale dipendente dal titolare dell'autorizzazione, anche l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Art. 20

Divieti per i conducenti delle autovetture.

1. Ai conducenti degli autovetture in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo, ad esclusione dei cani guida per non vedenti;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 21

Violazioni amministrative.

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le altre violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e in norme speciali regolanti la materia, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lg. n. 267/2000.

Art. 22

Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali.

1. Il presente regolamento verrà sottoposto a successivo esame da parte dei competenti uffici della Regione Abruzzo.
2. Le deliberazioni del Consiglio Comunale relative alla determinazione del numero, del tipo e delle caratteristiche delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente adottate in relazione al presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione dei competenti uffici della Regione Abruzzo.

Art. 23

Disposizioni finali.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa richiamo, oltre alle disposizioni che precedono, alla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché agli altri regolamenti comunali, in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.